

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1703

ANNESSO

*per gli effetti dell'articolo 78
del Regolamento*

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(FRATTINI)

di concerto col Ministro per le riforme istituzionali

(MOTZO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1995

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995,
n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi e per il miglioramento
dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento legislativo, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica, dopo aver ricevuto il parere favorevole di tutti i Ministeri, intende intervenire a vasto, ma mirato raggio, nei confronti dell'azione complessiva svolta dalle strutture delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di migliorarne l'apporto quantitativo e qualitativo in funzione anche dell'indubbio contenimento degli oneri di spesa.

L'articolo 1, concernente la semplificazione e la razionalizzazione dell'attività amministrativa, contiene disposizioni che intendono proseguire nell'opera di riordinamento e modernizzazione della pubblica amministrazione, già iniziata con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in particolare con le norme di delegificazione delle discipline procedurali contenute nell'articolo 2 e nell'elenco allegato. In pratica si autorizza nuovamente il Governo ad intervenire per disciplinare, con norme di livello regolamentare, quei procedimenti amministrativi che risultano attualmente particolarmente farraginosi, lenti, frammentari, poco coordinati, inutilmente defatiganti.

Rispetto alle precedenti disposizioni, tuttavia, la norma elaborata presenta alcune significative innovazioni volte a rendere, da un lato, più incisivo e sicuro l'intervento normativo per la delineazione delle fasi in cui deve svolgersi l'iniziativa regolamentare e dall'altro a non limitare l'intervento stesso a meri profili di riforma endoprocedimentale, che non consentirebbero una effettiva revisione del precedente sistema normativo.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, si è ritenuto in primo luogo di dover riproporre l'opzione legislativa volta a privilegiare l'indicazione puntuale delle materie suscettibili di intervento regolamentare delegificante, rispetto alla scelta di introdurre

un modulo normativo aperto, che rinviasse alla successiva valutazione discrezionale dell'amministrazione l'individuazione dei procedimenti da semplificare e razionalizzare, per contenere, in limiti precisamente stabiliti, la potestà normativa affidata al Governo e mantenere, tuttavia, la necessaria flessibilità operativa attraverso l'introduzione - già sperimentata con la legge n. 537 del 1993 - del principio della connessione procedimentale.

L'iniziativa regolamentare è affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica, cui compete il coordinamento e la propulsione dell'attività in questa materia, che provvede, anche in fase di elaborazione del testo normativo, di concerto con il Ministro competente. In tal modo è stata assicurata la necessaria imprescindibile partecipazione dell'amministrazione interessata alla delineazione della disciplina regolamentare su cui le nuove norme sono destinate a produrre effetti, che si è in parte già attuata attraverso la traduzione di una prima, sommaria indicazione delle attività da ridisciplinare e delle norme di riferimento contenuto nell'allegato elenco n. 1 al presente decreto-legge. È stata poi ripetuta la sequenza procedimentale già delineata dall'articolo 2 della legge n. 537 del 1993, relativa all'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, stabilendo tuttavia un termine più lungo per la prosecuzione dell'*iter* provvedimentale nell'ipotesi in cui le Commissioni non si pronuncino nel merito entro un determinato numero di giorni.

Dal punto di vista sostanziale, come si è detto, si è ritenuto opportuno non limitare la potestà normativa ai soli aspetti di semplificazione procedurale e di riduzione dei tempi e delle fasi del procedimento, che non consentirebbero di raggiungere piena-

mente gli scopi di razionalizzazione dell'azione amministrativa che si intendono perseguire. È evidente infatti che lo snellimento dell'elefantino apparato legislativo che ancora blocca, in misura rilevante, l'attività delle pubbliche amministrazioni, è un problema che coinvolge non solo gli aspetti procedurali, ma anche i profili strutturali propri di ciascun settore organizzativo. Si è quindi provveduto ad indicare, tra i criteri ed i principi cui attenersi nella stesura delle norme regolamentari, anche quello volto ad incidere sull'assetto delle competenze, accorpando, trasferendo o sopprimendo quelle che non risultino giustificate da ragioni di funzionalità e di efficienza complessiva del sistema amministrativo.

L'ampliamento dell'ottica di intervento normativo per la razionalizzazione dei processi decisionali all'interno della pubblica amministrazione ha imposto poi di non trascurare i fattori che spingono verso una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti amministrativi, secondo la logica di fondo in cui si colloca la nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In tal senso si prevede la possibilità che siano trasferite ad organi monocratici le funzioni che attualmente sono svolte da organismi collegiali e che hanno prodotto un progressivo spostamento degli effettivi circuiti di definizione della volontà amministrativa all'interno di un sistema reticolare alimentato da una pluralità di agenti.

Più propriamente, le norme previste dall'articolo 1 impongono la ricerca di nuove forme di partecipazione e di intervento al procedimento amministrativo dei portatori di interessi collettivi e diffusi, diverse da quelle collegiali, secondo i moduli indicati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

La consapevolezza ormai acquisita in merito all'inadeguatezza dei modelli legislativi basati ancora sulla distinzione della diversa natura giuridica del rapporto di lavoro che vige per i dipendenti pubblici rispetto a quelli del settore privato, che ha portato alla stesura della disciplina di riforma del pubblico impiego, ha richiesto infine di includere, tra i principi di regolamentazione,

quello della omogeneizzazione delle procedure e dei provvedimenti che regolano aspetti analoghi del lavoro pubblico e del lavoro privato.

Con l'articolo 2 si propone di rendere obbligatoria l'attuazione, da parte degli enti erogatori di servizi pubblici, nei settori indicati nell'elenco n. 2 allegato al provvedimento, delle carte di servizi pubblici, predisposte, sulla base dei principi indicati dalla direttiva e dallo schema generale di riferimento, dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con le amministrazioni interessate.

In particolare, con il comma 1 viene affidato al Dipartimento della funzione pubblica il compito di elaborare, in collaborazione con le amministrazioni interessate, schemi generali di riferimento di carte dei servizi pubblici, da pubblicare successivamente con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con il comma 2 si prevede l'obbligo per gli enti erogatori di servizi pubblici da adottare, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 1, le rispettive carte dei servizi.

L'articolo 3 intende integrare, per assicurare una maggiore incisività nella risposta a favore dell'utenza, il funzionamento e l'attività degli uffici relazioni con il pubblico, costituiti presso le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

In concreto, si prevede che il responsabile dell'ufficio o il personale da lui indicato possano assumere iniziative che, con l'ausilio anche del supporto informatico, siano volte a migliorare la qualità dei servizi espletati e diretti, tra l'altro, anche a semplificare e ad incrementare le modalità di accesso informale alle notizie in possesso dell'amministrazione.

Si prevede poi una valutazione positiva, ai fini dei concorsi e della progressione in carriera del dipendente, delle iniziative proposte, previa una verifica di efficacia da parte degli organi di vertice dell'amministrazione.

L'articolo 4 apporta una limitata modifica al comma 14 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, stabilendo l'obbligo della comunicazione, da fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - da parte dell'ente locale interessato, relativamente alle vacanze di organico esistenti ai fini della mobilità in ambito regionale. Inoltre è contemplata la possibilità che, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, il dipendente pubblico eccedente, ove presti il suo assenso, sia trasferito ad altra pubblica amministrazione, a richiesta di quest'ultima.

Si tratta di una norma che intende incentivare unicamente la mobilità volontaria e che non riguarda il problema, ben più ampio, che attiene al blocco delle assunzioni.

Ad una medesima finalità intende corrispondere l'ulteriore disposizione prevista nel comma 3, la quale riserva il 50 per cento dei posti resisi liberi per cessazioni dal 1° settembre 1993 ai processi di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, facendo salvo quanto già previsto dall'articolo 22, comma 9, della legge n. 724 del 1994, per il personale della Polizia di Stato e per quello civile del Ministero dell'interno.

L'articolo 5 prevede che le amministrazioni competenti agli interventi pubblici nelle aree depresse e nel Mezzogiorno siano

tenute a presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, due volte l'anno, una relazione particolareggiata indicante lo stato di attuazione del rispettivo operato; ciò al fine di permettere sia lo svolgimento del compito di coordinamento, programmazione e vigilanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sia la presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123.

Il comma 2 prevede la nomina di un commissario *ad acta* nel caso di mancata attuazione degli interventi stessi, nei termini previsti.

Quanto agli oneri finanziari che potrebbero derivare dal presente provvedimento, si deve rilevare che lo schema in esame non prevede spese aggiuntive a carico dell'Era-rio ma, al contrario, avrà ripercussioni positive sul bilancio dello Stato, indotte dalle modificazioni migliorative all'organizzazione e al funzionamento degli apparati pubblici, dalla riduzione e semplificazione delle procedure amministrative, dalla concentrazione e dallo snellimento non solo delle fasi endoprocedimentali, ma anche dall'intero ciclo decisionale.

Tali ripercussioni, seppure al momento non esattamente quantificabili in termini monetari, produrranno indubbiamente un risparmio complessivo di risorse pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni.

Testo da modificare in esito alle deliberazioni adottate dall'Assemblea il 17 maggio 1995, sull'articolo 1 del decreto-legge.

Decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1995.

Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla razionalizzazione di procedimenti amministrativi particolarmente complessi per la pubblica amministrazione e gravosi per i cittadini, anche al fine di accrescere l'efficienza delle strutture pubbliche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa)

*Soppresso
ex articolo 78
del Regolamento*

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi indicati nell'allegato elenco n. 1 e di quei procedimenti che risultino ad essi strettamente connessi o strumentali, anche sotto il profilo di cui al comma 5, lettera b).

2. I regolamenti sono emanati, entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro competente e con il Ministro del tesoro per i profili di relativa competenza, sentito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni di

coordinamento con le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

3. Qualora il provvedimento comporti un diverso impegno delle risorse finanziarie assegnate in bilancio, sarà acquisito il preventivo concerto del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

4. I regolamenti entrano in vigore centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti di cui al comma 1.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali o delle attribuzioni e delle amministrazioni intervenienti, anche incidendo sull'assetto delle competenze, accorpando le funzioni per settori omogenei e sopprimendo gli organi che risultino superflui, eliminandone o istituendone altre;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione ed omogeneizzazione della disciplina dei procedimenti riguardanti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni agli analoghi procedimenti del settore privato;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni, anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi procedurali dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

Articolo 2.

(Qualità dei servizi pubblici)

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica per i settori individuati con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere *b)*, *e)*, *f)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e riportati nell'allegato elenco n. 2.

2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva e dello schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 3.

(Uffici relazioni con il pubblico)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«*5-bis.* Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione.

5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma *5-bis*, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter*, a decorrere dal 1° luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.».

Articolo 4.

(Comunicazione per mobilità regionale e trasferimento di dipendente pubblico eccedente)

1. Nel comma 14, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «possono parimenti dare comunicazioni di tale vacanze» sono sostituite dalle seguenti: «danno parimenti comunicazioni di tali vacanze».

2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, il dipendente pubblico eccedente può essere trasferito, previo suo assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima.

3. Il cinquanta per cento dei posti resisi liberi per cessazioni dal servizio dal 1° settembre 1993 è riservato ai trasferimenti per mobilità

del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Articolo 5.

(Intervento straordinario nel Mezzogiorno e nelle aree depresse)

1. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento, programmazione e vigilanza sul completamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e sul complesso dell'azione dell'intervento pubblico nelle aree depresse, attribuiti al Ministro del bilancio e della programmazione economica dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, ed anche ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, le amministrazioni competenti agli interventi sono tenute a presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, una relazione particolareggiata sullo stato di attuazione degli interventi stessi.

2. Nel caso di mancata attuazione degli interventi di cui al comma 1, nei termini previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita l'amministrazione interessata, nomina un commissario *ad acta* che provvede in sostituzione, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'amministrazione procedente, ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1995.

SCALFARO

DINI - FRATTINI - MOTZO

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

ALLEGATO 1

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

(Articolo 1, comma 1)

- 1) Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria:
 - D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
 - D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686;
 - D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
 - D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349;
 - Legge 20 novembre 1987, n. 472;
- 2) Procedimento di iscrizione nel registro degli istituti scolastici associati al sistema IBO e istituzioni di baccellierato internazionale:
 - D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
- 3) Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti:
 - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
 - D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342;
 - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- 4) Procedimento di prevenzione incendi:
 - D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577;
 - Legge 26 luglio 1965, n. 966;
- 5) Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra:
 - Legge 28 luglio 1971, n. 585;
 - D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
- 6) Procedimento per la riassegnazione dei fondi passivi perenti:
 - Legge 23 agosto 1988, n. 362;
- 7) Procedimento di versamento e rimborso dell'IVA - tenuta registri:
 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 31, co. 3°, art. 39;
 - D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1977, n. 31, art. 6;
- 8) Procedimento relativo all'attività dei Centri di servizio - pagamento dei tributi evasi IVA, IRPEF, ILOR, IRPEG:
 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 31, co. 3°;
 - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 28, co. 36-bis;

- D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1977, n.31 ;

- D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787;

9) Procedimenti in materia di collocamento ordinario:

- Legge 29 aprile 1949, n. 264;

- Legge 20 maggio 1970, n. 300;

- Legge 28 febbraio 1987, n. 56;

- Legge 23 luglio 1991, n. 223;

- D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;

10) Procedimenti in materia di collocamento obbligatorio:

- Legge 2 aprile 1968, n. 482;

- Legge 3 giugno 1971, n. 397;

- Legge 29 marzo 1985, n. 113;

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345;

11) Procedimenti di organizzazione e gestione dell'Officina ortopedica di Vigorso di Budrio:

- Legge 10 maggio 1982, n. 251, art. 19;

12) Procedimento per la denuncia di infortuni e di malattie professionali in agricoltura:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

13) Procedimento per la determinazione delle basi retributive per la liquidazione dell'indennità per l'invaldità temporanea e della rendita per infortuni sul lavoro:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

14) Procedimento in materia di accentramento degli adempimenti assicurativi per gli infortuni sul lavoro:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 12;

15) Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 47;

16) Procedimento per la fornitura di apparecchi e di protesi e di presidi agli invalidi del lavoro:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 178;

17) Procedimento per la tutela dell'integrità psicofisica dell'infortunato sul lavoro:

- Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 12;

18) Procedimento per l'applicazione di sanzioni nei confronti delle aziende che occupano lavoratori pensionati, per mancata osservanza del divieto di cumulo fra pensione ed attività lavorativa subordinata:

- D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 40, co. 2°;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Legge 29 febbraio 1988, n. 48;

19) Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell'assicurazione generale obbligatoria:

- D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, articoli 21, 22;
- D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 19;
- Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 7;

20) Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:

- Legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2;

21) Procedimento di unificazione dei termini per i contributi previdenziali:

- Legge 30 aprile 1969, n. 153;
- D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

22) Procedimento di liquidazione di sovvenzioni statali - accantonamento somme a garanzia di crediti previdenziali:

- Legge 29 novembre 1952, n. 2388, art. 10, co. 4°;
- Legge 14 agosto 1967, n. 800, art. 39;
- Legge 8 gennaio 1979, n. 7, art. 2;

23) Procedimento relativo al computo dei servizi ai fini della pensione, con o senza riscatto:

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
- Legge 22 giugno 1954, n. 523;

24) Procedimento di costituzione della posizione assicurativa:

- Legge 2 aprile 1958, n. 322;

25) Procedimento di riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita:

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032;

26) Procedimento relativo alla determinazione della misura del contributo di solidarietà al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti INPS:

- Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 25;

27) Procedimento relativo alla determinazione dell'elenco delle malattie professionali per le quali ricorre l'obbligo di denuncia all'Ispettorato del lavoro, nonchè alle modificazioni o integrazioni della tabella delle malattie professionali:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 3, 139;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

28) Procedimento relativo alla autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale agli enti che intendono operare in tutto il territorio nazionale per compiere esami medici di cui al capo VIII del D.P.R. n. 1124 del 1965:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 161;

29) Procedura di trattenuta e versamento del contributo al Servizio sanitario nazionale posto a carico dei pensionati:

- Legge 29 dicembre 1990, n. 407, articoli 5, 13;

30) Procedura di riemissione ad eredi di ratei maturati e non riscossi da pensionati deceduti:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

31) Procedimento di autorizzazione alla produzione e vendita di mangimi:

- Legge 15 febbraio 1963, n. 281, art. 6;

- Legge 8 marzo 1968, n. 399;

- D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152;

32) Procedimenti per la valutazione della compatibilità urbanistica di tutte le opere pubbliche statali o di interesse statale e delle infrastrutture aeroportuali ad eccezione delle costruzioni riguardanti la difesa della nazione:

- Legge 8 luglio 1986, n. 349;

33) Procedimento per la creazione dei parchi:

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

34) Procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari:

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 27;

35) Procedimento in materia di collaborazioni culturali:

- D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 7, co. 6;

- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, co. 27;

36) Procedimento per la concessione dell'autorizzazione ad eseguire opere nelle aree soggette a vincoli ambientali:

- Legge 1° giugno 1939, n. 1089;

- Legge 29 giugno 1939, n. 1497;

- D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

37) Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e della dotazione di personale:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Legge 30 aprile 1969, n. 153;
- Legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 29;
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- Legge 11 marzo 1988, n. 67;
- Legge 9 marzo 1989, n. 88;
- D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, art. 14, co. 14;
- D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3;

38) Procedimento in materia di ricorso straordinario al Capo dello Stato:

- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

39) Procedimento relativo al cambiamento o aggiunta di cognome:

- R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, articoli 153-164;

40) Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari:

- Legge 24 aprile 1941, n. 392;
- Legge 25 giugno 1956, n. 702;
- Legge 15 febbraio 1957, n. 26;

41) Procedimento per la locazione di immobili di proprietà privata da destinare a sedi di istituti archivistici:

- R.D. 20 giugno 1929, n. 1058;

42) Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:

- R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
- D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367;
- Legge 6 febbraio 1985, n. 15;
- Legge 22 dicembre 1990, n. 401;

43) Procedimento per la stipula da parte delle rappresentanze all'estero di contratti per la fornitura di beni e servizi e per la gestione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo:

- D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 86;
- D.P.R. 27 gennaio 1990, n. 116;
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6, come sostituito dall'art. 44 della legge 30 dicembre 1994, n. 724;
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573;

44) Procedimento per l'effettuazione di interventi di emergenza nell'ambito della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo:

- Legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

45) Procedimento di accreditamento dei contributi agli enti gestori di iniziative scolastiche:

- Legge 3 marzo 1971, n. 153;

46) Procedimento di acquisto di immobili, accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonché donazioni o lasciti in favore di enti:

- Codice civile, art. 17;
- Disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;
- Legge 5 giugno 1850, n. 1037;
- Legge 21 giugno 1896, n. 218;
- R.D. 26 luglio 1896, n. 361;
- R.D. 26 giugno 1864, n. 1817;
- Legge 30 aprile 1969, n. 153;

47) Procedimento per la concessione di indennità, di sistemazione e di reinsediamento ai profughi italiani:

- Legge 26 dicembre 1981, n. 763;
- Legge 15 ottobre 1991, n. 344;

48) Procedimento di approvazione di prodotti antincendio:

- Decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934 - *G.U.* 28 settembre 1934, n. 228;
- Decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982 - *S.O.* a *G.U.* 20 gennaio 1983, n. 19;
- Decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992 - *G.U.* 19 marzo 1992, n. 66;

49) Procedimenti per la concessione di autorizzazioni di Pubblica sicurezza di competenza comunale:

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

50) Procedimenti di autorizzazione prefettizia per acquisti o alienazioni ai comuni e alle province:

- Legge 26 giugno 1896, n. 218, art. 2;
- R.D. 26 luglio 1896, n. 361;

51) Procedimenti di nomina a guardia giurata e di autorizzazione prefettizia per rilascio di porto d'armi:

- D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871;
- Legge 17 aprile 1956, n. 561;
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 249;

52) Procedimento per la realizzazione di opere pubbliche:

- Legge 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4;

53) Procedimento relativo al nulla osta delle Regioni per progetti di opere pubbliche che non attraversano zone sottoposte a vincoli idrogeologici:

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 69;

54) Procedimento relativo all'autorizzazione ad eseguire opere pubbliche in zone dichiarate sismiche:

- Legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 2 e seguenti;

55) Procedimento di ristrutturazione di strutture esistenti nel cimitero:

- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 106;

56) Procedimento di tumulazione privilegiata:

- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 105;

57) Procedimento di riconoscimento proprietà terapeutiche acque minerali utilizzate in loco:

- R.D. 28 settembre 1919, n. 1924;
- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

58) Procedimento di notifica di nuove sostanze chimiche da immettersi sul mercato:

- D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927;

59) Procedimenti per la costituzione e il funzionamento degli organi collegiali a livello scolastico e territoriale e procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli alunni e per la disciplina degli esami terminali, per la organizzazione dell'insegnamento, per le articolazioni interne delle dotazioni organiche, per gli esami di ammissione, revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e nei conservatori; procedimenti per i concorsi a cattedre e a posti di personale ispettivo, direttivo e educativo, per la mobilità e l'utilizzazione del personale scolastico in sovrannumero, per la stipula di contratti di collaborazione per le attività didattiche:

- Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- Legge 5 aprile 1969, n. 119;
- D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

60) Procedimento in materia di incompatibilità per il personale scolastico in relazione ad altre attività:

- Legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

61) Procedimento di disciplina dell'obbligo scolastico:

- Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

62) Procedimento in materia di tasse scolastiche:

- Legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

63) Procedimento in materia di adempimenti giuridico-funzionali e tecnici riguardanti gli autoveicoli e la loro circolazione, immatricolazione, rilascio targhe, revisione, demolizioni, passaggi di proprietà, sportello unico per l'automobilista:

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, articoli 93, 94, 101, 102, 180;
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

64) Procedimento per il pagamento delle tasse automobilistiche:

- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

65) Procedimento per la costruzione di infrastrutture aeroportuali:

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81;

66) Procedimento in materia di vidimazione dei libri contabili:

- Codice civile articoli 2216, 2217;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

67) Procedimento in materia di operazioni doganali:

- D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
- Legge 13 luglio 1984, n. 302;
- D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254;

68) Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:

- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336, 338;
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46;
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447;

69) Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio:

- Legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
- D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767;
- D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 19;

70) Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell'ISPESL:

- R.D. 12 maggio 1927, n. 824;
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, articoli 129, 131;
- D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497;

71) Procedimento per la richiesta di ammissione alla Cassa integrazione ordinaria:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, e relativi regolamenti di attuazione;
- Legge 23 luglio 1991, n. 223;
- Legge 19 luglio 1994, n. 451;

72) Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria:

- Legge 19 dicembre 1984, n. 863;
- Legge 23 luglio 1991, n. 223;
- Legge 19 luglio 1994, n. 451;

73) Procedimento per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà:

- Legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 1;
- Legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 5;

74) Procedimento per l'erogazione delle pensioni di invalidità e per il controllo degli stati invalidanti:

- Legge 12 giugno 1984, n. 222;
- Legge 15 ottobre 1990, n. 295, art. 1, co. 7;

75) Procedimento per l'autorizzazione al pagamento rateale fino a 36 mesi dei debiti contributivi:

- Legge 7 dicembre 1989, n. 389;

76) Procedimento per la richiesta di rimborso a domanda di contribuzioni indebite:

- D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818;

77) Procedimento per la concessione del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia:

- Legge 6 agosto 1975, n. 427;

78) Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi e per la concessione di utilizzo d'acqua per uso industriale:

- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche;

79) Procedimento di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e di accertamento dei relativi requisiti tecnico-professionali:

- Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46;

80) Procedimenti per i ricorsi gerarchici delle imprese artigiane avverso le decisioni degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, delle giunte delle camere di commercio, delle stazioni sperimentali per l'industria:

- Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Legge 25 gennaio 1994, n. 84, articoli 4, 7;

81) Procedimenti per i ricorsi in via amministrativa previsti dalla legge n. 689 del 1981:

- Legge 24 novembre 1981, n. 689;

82) Procedimento per l'assegnazione del marchio di identificazione dei metalli preziosi:

- Legge 30 gennaio 1968, n. 46, art. 10;
- D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1496, articoli 15, 21;

83) Procedimento per il ricorso al credito da parte di imprese artigiane:

- Legge 10 ottobre 1975, n. 517;
- Legge 27 marzo 1987, n. 121;

84) Procedimento per la iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali:

- Legge 11 giugno 1971, n. 426;
- Legge 17 marzo 1993, n. 63, art. 1;
- Legge 12 agosto 1993, n. 310;

85) Procedimento in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica:

- Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- Legge 17 febbraio 1992, n. 179;
- Legge 4 dicembre 1993, n. 493;

86) Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa:

- Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 26;
- Legge 8 agosto 1985, n. 431;

87) Procedimenti per la concessione di finanziamenti agevolati ed incentivazioni per lo sviluppo delle piccole e medie imprese:

- Legge 5 ottobre 1991, n. 317;

88) Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi:

- Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

89) Procedimento per la concessione di agibilità:

- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221;
- D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, articoli 6, 10;
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- Legge 28 febbraio 1985, n. 47;

90) Acquisizione dei beni culturali mediante prelazione, acquisto diretto o esproprio:

- Legge 1° giugno 1939, n. 1089;

91) Istituzione, distribuzione e vendita dei biglietti d'ingresso ai monumenti, gallerie, scavi di antichità dello Stato:

- R.D. 11 novembre 1885, n. 3191;
- Legge 26 novembre 1955, n. 1317;
- Legge 23 luglio 1980, n. 502;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

92) Procedimenti relativi alla partecipazione italiana alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale:

- Legge 6 febbraio 1992, n. 180;

93) Procedimenti relativi alla realizzazione dei progetti promossi nel campo della collaborazione con i Paesi dell'Est europeo da parte di enti pubblici e morali:

- Legge 26 febbraio 1992, n. 212;

- Legge 26 febbraio 1987, n. 49;

94) Procedimento di riscossione delle sanzioni in materia valutaria:

- D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;

95) Procedimento per i servizi in economia del Ministero del tesoro:

- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;

- D.P.R. 11 gennaio 1977, n. 359;

96) Procedimento per il compenso ai componenti le commissioni di sorveglianza sugli archivi:

- D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;

97) Procedimento di autorizzazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici:

- D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026;

98) Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali:

- D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175;

99) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera da impianti industriali:

- D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

100) Procedimento di dispensa dal servizio per inabilità fisica:

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

101) Procedimento di trasferimento di personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli della Polizia di Stato:

- D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339;

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

- D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738;

102) Procedimento di spesa per la locazione di immobili privati da destinare ad uso di uffici pubblici:

- R.D. 20 giugno 1929, n. 1058;

103) Procedimento per il risparmio idrico:

- Legge 5 gennaio 1994, n. 36;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

104) Procedimento per il trattamento delle acque reflue:

- Legge 5 gennaio 1994, n. 36;

105) Procedimento relativo alla organizzazione territoriale del servizio idrico integrato:

- Legge 5 gennaio 1994, n. 36;

106) Procedimento per l'adozione dei programmi e per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo:

- Legge 18 maggio 1989, n. 183;

107) Procedimento di nomina in ruolo degli impiegati civili dello Stato:

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 10;

108) Giuramento di fedeltà degli impiegati civili dello Stato:

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 11;

109) Procedimento di collocamento fuori ruolo degli impiegati civili dello Stato:

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 58;

110) Procedimento in materia di scioglimento d'autorità delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore:

- Legge 14 dicembre 1947, n. 1577;

111) Procedimento in materia di sostituzione del liquidatore delle società cooperative in liquidazione volontaria:

- Codice civile, art. 2545.

ALLEGATO 2

SERVIZI PUBBLICI

(articolo 2, comma 1)

- Sanità
- Assistenza e previdenza sociale
- Istruzione
- Comunicazioni e trasporti
- Energia elettrica
- Acqua
- Gas
- Altri settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2.

